




PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0001464 P-4.22.25
del 10/02/2016



13313545

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero della Giustizia
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Interno
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della
cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo. COM (2015) 625.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero della Giustizia, pervenuta in data 9 febbraio 2016, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p. Il Capo del Dipartimento
Cons. Diana Agosti



Ministero della Giustizia

6/1/4-25

UFFICIO LEGISLATIVO



m_dg.LEG.08/02/2016.0001395.0

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Europee
Servizio informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Servizio II – Segreteria CIAE
infoattive@governo.it

e, p.c.

Al Capo di Gabinetto
Sede

All'Ufficio per il Coordinamento della Attività Internazionale
(U.C.A.I.)
Sede

Oggetto: Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo.

Relazione ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234.

Codice del Consiglio: 14926/15
Codice della proposta: COM (2015) 625
Codice interistituzionale: 2015/0281 (COD)
Riferimento DPE (2015): NE-32

Si trasmette la relazione di cui all'oggetto munita di tabella di concordanza.

Il Capo dell'Ufficio legislativo
Giuseppe Santalucia

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

A. Oggetto dell'atto:

Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo.

- **Codice della proposta:** COM(2015) 625 del 2.12.2015
- **Codice interistituzionale:** 2015/0281(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero della Giustizia

B. Premessa: finalità e contesto

MOTIVAZIONE

Gli atti terroristici costituiscono una delle più gravi violazioni dei valori universali di dignità umana, libertà, uguaglianza e solidarietà, dell'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali nonché uno dei più pesanti attacchi ai principi della democrazia e dello Stato di diritto su cui si fonda l'Unione europea. E', pertanto, importante disporre di strumenti adeguati per proteggere i cittadini dell'UE e tutti coloro che vivono nell'Unione e per contrastare tali violazioni in maniera efficace e proporzionata: strumenti che siano idonei ad affrontare le minacce che incombono sull'Unione europea e a salvaguardare nel contempo una società in cui regnino il pluralismo, la non discriminazione, la tolleranza, la giustizia, la solidarietà e l'uguaglianza.

Negli ultimi anni la minaccia terroristica si è accresciuta ed evoluta. Nell'agenda europea sulla sicurezza la Commissione ha indicato come priorità il miglioramento del quadro dell'Unione europea sulla lotta al terrorismo e ha annunciato l'intenzione di aggiornare l'attuale normativa in materia penale per far fronte a queste nuove sfide. Nel programma di lavoro per il 2016 la Commissione, considerando che gli Stati membri devono affrontare in misura crescente il fenomeno del moltiplicarsi delle persone che si recano all'estero a scopi terroristici e la minaccia che esse rappresentano al loro ritorno, annunciava una proposta legislativa volta a riesaminare la decisione quadro sulla lotta al terrorismo.

Tali persone sono spesso indicate come "combattenti terroristi stranieri". Se il problema in quanto tale non è nuovo, sono senza precedenti la scala e la portata di questi viaggi in zone di conflitto, specialmente in Siria e in Iraq, finalizzati a combattere o ricevere un addestramento con gruppi terroristici. Secondo l'ultima relazione di Europol sulla situazione e sulle tendenze del

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

terrorismo nell'Unione europea l'entità del problema sta crescendo: si calcola che alla fine del 2014 il numero totale di persone partite dall'Unione europea in direzione di zone di conflitto fosse superiore a 3.000 e che attualmente sia giunto a 5.000, mentre nello stesso periodo il numero di persone rientrate in patria risultava aumentato in alcuni Stati membri. Gli Stati membri hanno segnalato che ciò rappresenta una notevole minaccia alla sicurezza.

Come ha sottolineato Europol, sebbene soltanto un piccolo contingente di combattenti di ritorno possa essere determinato a commettere attentati nell'Unione europea, le persone che sono state in zone di conflitto continuano a costituire una minaccia crescente per tutti gli Stati membri. Oltre ai contatti personali, i combattenti di ritorno possono avere acquisito un'esperienza operativa e di combattimento, e di conseguenza possono essere in grado di perpetrare attacchi più efficaci e multipli, oltre a servire come modello per i giovani che condividono il loro modo di pensare. Inoltre, coloro che non partecipano alla progettazione di attentati possono, peraltro, essere attivi nelle attività di radicalizzazione e reclutamento, di favoreggiamento e di raccolta di fondi.

Gli attacchi perpetrati sul suolo europeo nel corso del 2014 e del 2015, culminati nei recenti attentati di Parigi della notte del 13 novembre 2015, hanno tragicamente dimostrato che questo rischio può materializzarsi: di qui la necessità di rafforzare la risposta a livello dell'Unione europea, adeguandola alle minacce. Le indagini sono ancora in corso, ma le informazioni già disponibili rivelano che in almeno sei attentati terroristici commessi o progettati nel 2015 erano coinvolti dei combattenti terroristi stranieri: i terroristi si erano recati direttamente in zone di conflitto (ad esempio Yemen e Siria) oppure erano ispirati o indotti a commettere atti terroristici da altre persone che si trovano attualmente in Siria.

Anche se la maggior parte degli attentati perpetrati a partire dal 2014 erano attacchi terroristici "singoli", il rischio di modalità operative più sofisticate e di attacchi su più ampia scala (condotti da più persone operative armate di esplosivi e armi da fuoco) è emerso con gli eventi di Parigi del 13 novembre.

I combattenti terroristi stranieri costituiscono la principale fonte di preoccupazione, ma non bisogna sottovalutare la minaccia posta dal terrorismo endogeno, dagli attentatori isolati radicalizzati e dai terroristi "frustrati" nel loro tentativo di recarsi all'estero (ad esempio in seguito al sequestro del passaporto). Molti attacchi e complotti sventati di questo tipo sono stati registrati nell'Unione europea e in altri paesi occidentali (come gli Stati Uniti, il Canada e l'Australia negli ultimi 12 mesi).

La dimensione transfrontaliera della minaccia terroristica non si limita, quindi, ai viaggi nelle zone di conflitto dei paesi terzi. I terroristi usano tecniche evasive per evitare di sollevare sospetti: circolano nell'Unione europea e possono transitare per paesi diversi da quelli in cui risiedono o di cui hanno la cittadinanza, allo scopo di eludere controlli e sorveglianze. Per di più, i recenti attacchi perpetrati nell'Unione europea dimostrano che i terroristi si recano in altri Stati membri per compiere attentati o per motivi logistici (come raccogliere fondi o procurarsi armi).

I gruppi terroristici hanno mostrato di saper utilizzare competenze avanzate nell'uso di internet e delle nuove tecnologie di comunicazione per diffondere propaganda, interagire con potenziali reclute, condividere conoscenze, pianificare e coordinare le operazioni: internet e i social media,

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

in particolare, hanno offerto ai gruppi radicali e terroristi nuove opportunità di rivolgersi a un pubblico vulnerabile e, quindi, di ottenere più facilmente il reclutamento o l'auto-radicalizzazione.

L'uso di materiali di comunicazione di alta qualità (riviste, video) e un approccio decentrato, favorito da una rete di account su una vasta gamma di piattaforme di social media, permettono di divulgare rapidamente materiali terroristici e radicali, adeguando costantemente l'uso delle tecnologie dell'informazione. Internet è diventato il canale principale usato dai terroristi per diffondere propaganda e pubbliche minacce, glorificare atti terroristici atroci, come le decapitazioni, e rivendicare la responsabilità degli attentati.

Appare, pertanto, necessario adeguare le regole vigenti tenendo conto del cambiamento della minaccia terroristica a cui l'Europa assiste. Occorre, fra l'altro, modificare le disposizioni di diritto penale, affrontando il fenomeno dei combattenti terroristi stranieri e i rischi connessi ai viaggi compiuti nei paesi terzi per intraprendere attività terroristiche, ma anche le crescenti minacce da parte dei criminali che rimangono in Europa.

Le disposizioni nazionali di diritto penale devono essere più coerenti, globali e allineate in tutta l'Unione europea per consentire di prevenire e perseguire efficacemente i reati connessi ai combattenti terroristi stranieri e per rispondere adeguatamente alle accresciute sfide pratiche e giuridiche transfrontaliere.

La decisione quadro 2002/475/GAI, che si intende sostituire, considera già reati alcuni atti terroristici, in particolare l'esecuzione di attentati terroristici, la partecipazione alle attività di un'organizzazione terroristica, compreso il sostegno finanziario a tali attività, la pubblica provocazione, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici, e stabilisce norme in materia di concorso, istigazione e tentativo di reati terroristici.

Risulta essere tuttavia indispensabile rivedere tale decisione quadro per attuare regole e obblighi nuovi assunti dall'Unione europea a livello internazionale e per gestire più efficacemente la minaccia terroristica in evoluzione, rafforzando in tal modo la sicurezza dell'Unione e dei cittadini.

Le vittime del terrorismo hanno bisogno di protezione, sostegno e assistenza in funzione delle loro specifiche esigenze; in particolare, devono avere immediatamente accesso a servizi professionali e specialistici di sostegno che offrano trattamenti medici e psico-sociali. All'indomani degli attentati terroristici, è cruciale l'accesso a informazioni affidabili per le vittime e circa le vittime. Poiché gli attentati mirano a colpire ampi gruppi di persone, le vittime talvolta provengono da paesi diversi da quelli in cui sono stati commessi i reati. E', quindi, fondamentale che le autorità nazionali competenti cooperino tra loro per garantire che tutte le vittime del terrorismo siano adeguatamente informate e ricevano l'assistenza necessaria indipendentemente dal luogo dell'Unione europea in cui vivono.

La direttiva 2012/29/UE (recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2016, n. 3) stabilisce una serie di diritti vincolanti per tutte le vittime di reato, tra cui il diritto alla protezione, al sostegno e all'assistenza in funzione delle esigenze individuali di ciascuna di esse. Tra le sue disposizioni non è tuttavia prevista alcuna misura specifica per le vittime del terrorismo. L'adozione di misure più

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

specifiche che rispondano precisamente alle esigenze delle vittime del terrorismo avrebbe un notevole valore aggiunto. Occorrono norme mirate in materia di protezione, sostegno e assistenza per le vittime del terrorismo, che contribuiscano al processo di risanamento delle vittime sopravvissute e delle famiglie dei deceduti e in tal modo, indirettamente, al risanamento dell'intera società.

DISPOSIZIONI EUROPEE

La risoluzione 2178(2014) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) il 24 settembre 2014, sulle minacce alla pace e alla sicurezza internazionali causate da atti terroristici, stabilisce una vasta gamma di misure per combattere il fenomeno dei combattenti terroristi stranieri. Al paragrafo operativo n. 6, gli Stati membri dell'ONU sono chiamati a garantire che le leggi e i regolamenti nazionali prevedano reati gravi sufficienti ad avviare l'azione penale e a irrogare sanzioni penali, tali da riflettere debitamente la gravità del reato stesso, per i seguenti atti: a) recarsi o tentare di recarsi in un paese terzo al fine di contribuire ad atti terroristici o di impartire o ricevere un addestramento; b) finanziare tali viaggi e c) organizzare o facilitare tali viaggi.

Nella risoluzione 2178(2014), il Consiglio di sicurezza ribadisce l'obbligo di tutti gli Stati di rispettare il diritto internazionale in materia di diritti umani nella lotta contro il terrorismo, sottolineando che il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto è essenziale per il successo dell'azione antiterroristica. Il mancato rispetto dei diritti umani e degli altri obblighi internazionali contribuisce infatti, secondo il Consiglio di sicurezza, ad acuire la radicalizzazione e favorisce un senso di impunità.

La risoluzione 2178(2014) sottolinea, altresì, l'esigenza che gli Stati coinvolgano le comunità locali e gli attori non governativi competenti nell'elaborazione di strategie che contrastino la retorica estremista violenta volta a incitare a commettere atti terroristici, affrontino le condizioni che favoriscono la diffusione dell'estremismo violento propizio al terrorismo, anche affidando responsabilità ai giovani, alle famiglie, alle donne, ai leader religiosi, culturali e nell'ambito dell'istruzione, come pure ad ogni altro gruppo interessato della società civile, e adottino approcci mirati per lottare contro il reclutamento nelle fila di questo tipo di estremismo violento e per sostenere l'inclusione sociale e la coesione.

Inoltre, la risoluzione UNSCR 2249(2015) del 20 novembre 2015 incita gli Stati membri a intensificare i loro sforzi per arginare il flusso dei combattenti terroristi stranieri verso l'Iraq e la Siria e per prevenire e sopprimere il finanziamento del terrorismo. In un'ottica analoga, ad esempio, la risoluzione UNSCR 2199(2015) ribadisce che tutti gli Stati devono provvedere affinché chiunque partecipi al finanziamento, alla pianificazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti terroristici o al sostegno agli atti terroristici sia consegnato alla giustizia, gli atti terroristici siano qualificati come reati gravi dalle disposizioni normative e regolamentari nazionali e le pene irrogate riflettano debitamente la gravità di tali atti; sottolinea, inoltre, che tale sostegno può essere prestato tramite il commercio di petrolio e prodotti petroliferi raffinati, raffineria modulare e materiali connessi con l'ISIL, il Fronte al-Nusra e ogni altro individuo, gruppo, impresa ed entità associati ad Al Qaeda.

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

In seguito ai negoziati svolti all'inizio del 2015, nel maggio 2015 è stato adottato il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, che attua alcune disposizioni in materia di diritto penale previste dalla risoluzione UNSCR 2178(2014), in particolare dal paragrafo operativo n. 6. Il Protocollo addizionale integra la Convenzione del Consiglio d'Europa, che già prevede la qualifica come reato di alcuni reati terroristici. Di conseguenza, il Protocollo prevede che siano qualificati come reato i seguenti atti: la partecipazione a un'associazione o a un gruppo a fini terroristici (articolo 2), l'atto di ricevere un addestramento a fini terroristici (articolo 3), i viaggi o i tentativi, l'intraprendere viaggi all'estero a fini terroristici (articolo 4), la fornitura o la raccolta di fondi che consentono tali viaggi (articolo 5) e l'organizzazione o l'agevolazione di tali viaggi (articolo 6). Richiede, inoltre, alle Parti di rafforzare lo scambio tempestivo di informazioni tra loro (articolo 7).

Analogamente alla risoluzione UNSCR 2178(2014), il Protocollo addizionale ribadisce l'obbligo di ciascuna Parte di provvedere affinché l'attuazione del Protocollo stesso avvenga nel rispetto degli obblighi in materia di diritti umani, in particolare del diritto alla libertà di circolazione, alla libertà d'espressione, alla libertà d'associazione e alla libertà di religione, quali sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dal Patto internazionale sui diritti civili e politici e degli altri obblighi di diritto internazionale, e rammenta la necessità di seguire il principio di proporzionalità, nel rispetto delle finalità legittime perseguite e della loro necessità in una società democratica, ed escludere qualunque forma di arbitrarietà o di trattamento discriminatorio o razzista.

L'Unione europea ha firmato il Protocollo addizionale e la Convenzione il 22 ottobre 2015.

Secondo le raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI/FATF) pubblicate nel 2012 riguardo al finanziamento del terrorismo, e più specificamente la raccomandazione n. 5 sul "reato di finanziamento del terrorismo", i "Paesi devono criminalizzare il finanziamento del terrorismo sulla base della Convenzione sul Finanziamento del Terrorismo, e devono criminalizzare non solo il finanziamento di atti terroristici ma anche il finanziamento di organizzazioni terroristiche e di terroristi individuali, anche in assenza di un legame con uno specifico atto o atti terroristici".

Alla luce dell'urgente necessità di affrontare la minaccia posta dai combattenti terroristi stranieri, il GAFI/FATF ha riveduto la nota interpretativa della raccomandazione n. 5 sul reato di finanziamento del terrorismo per tenere conto degli elementi pertinenti della risoluzione UNSCR 2178. Ha, pertanto, chiarito che la raccomandazione n. 5 invita i paesi a criminalizzare il finanziamento dei viaggi di coloro che si recano in uno Stato diverso da quello in cui risiedono o di cui hanno la cittadinanza allo scopo di perpetrare, pianificare o partecipare ad atti terroristici o di impartire o ricevere addestramento terroristico.

La decisione quadro 2002/475/GAI qualifica come reati alcuni atti terroristici, tra cui l'esecuzione di attentati terroristici, la partecipazione alle attività di un'organizzazione terroristica, compreso il sostegno finanziario a tali attività, nonché la pubblica provocazione, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici (per questi ultimi tre reati la decisione attua le disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo, CETS n. 196). Tuttavia, la decisione quadro 2002/475/GAI non prevede esplicitamente la qualifica come reato dei viaggi in

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

paesi terzi a fini terroristici, né prevede esplicitamente che sia qualificato come reato il fatto di ricevere un addestramento a fini terroristici, come previsto dalla raccomandazione UNSCR 2178(2014) e come richiesto dal Protocollo addizionale. Inoltre, la decisione quadro 2002/475/GAI attualmente prevede che sia qualificato come reato il finanziamento del terrorismo soltanto nella misura in cui il finanziamento è fornito a un'organizzazione terroristica, ma non, ad esempio, se è fornito a qualsiasi reato connesso ad attività terroristiche, compresi il reclutamento, l'addestramento o i viaggi all'estero a fini terroristici.

Nelle conclusioni del 13 ottobre 2014, il Consiglio ha invitato la Commissione a studiare modi per colmare eventuali carenze della decisione quadro 2002/475/GAI alla luce, in particolare, della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 2178(2014). Nella dichiarazione congiunta rilasciata a seguito del Consiglio "Giustizia e affari interni" di Riga, i ministri dell'Unione europea hanno riconosciuto l'importanza di prendere in considerazione possibili misure legislative per stabilire un'interpretazione comune dei reati di terrorismo alla luce della risoluzione UNSCR 2178(2014). Anche il Parlamento europeo ha sottolineato, nella risoluzione dell'11 febbraio 2015, la necessità di armonizzare la qualificazione penale dei reati connessi ai combattenti stranieri e di evitare lacune sul piano dell'azione penale aggiornando la decisione quadro sul terrorismo. Il Consiglio GAI del 20 novembre 2015 si è compiaciuto dell'intenzione della Commissione di presentare una proposta di direttiva volta ad aggiornare la decisione quadro sulla lotta contro il terrorismo prima della fine del 2015.

Per rispettare gli obblighi imposti dal Protocollo addizionale e la raccomandazione pertinente del GAFI sul finanziamento del terrorismo, occorre quindi rivedere la decisione quadro 2002/475/GAI.

Oltre alle modifiche necessarie per garantire il rispetto degli obblighi e delle norme internazionali, occorrono misure generali che tengano conto dell'evolvere della minaccia terroristica e dell'esigenza di strumenti appropriati per agevolare le indagini e l'azione penale relative a tutte le modalità operative dei terroristi, evitando gravi lacune nella risposta a livello di giustizia penale.

In questo spirito, il progetto di direttiva propone di qualificare come reato anche i seguenti comportamenti: tentativo di reclutamento e addestramento, viaggi all'estero al fine di partecipare alle attività di un gruppo terroristico e finanziamento dei vari reati terroristici definiti nel progetto di direttiva.

Inoltre, dato l'evolvere della minaccia terroristica che si aggiunge alla minaccia derivante dai combattenti terroristi stranieri che si recano in paesi terzi per intraprendere attività terroristiche, la proposta prevede anche la criminalizzazione dei viaggi in qualsiasi paese, compresi quelli nell'Unione europea e compreso il paese di cui l'autore del reato è cittadino o in cui risiede.

Data la necessità di contrastare diverse forme di sostegno ad attività terroristiche, comprese le operazioni commerciali e l'importazione e l'esportazione di beni destinati a favorire l'esecuzione di reati terroristici, la proposta chiarisce, altresì, che qualsiasi sostegno materiale di questo tipo è contemplato dalle disposizioni della direttiva.

La proposta migliora, inoltre, le disposizioni vigenti in merito al concorso, all'istigazione e al tentativo, nonché le norme sulla giurisdizione, per garantire la coerenza e l'applicazione efficace

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

delle relative disposizioni ed evitare lacune.

Infine, la proposta contiene disposizioni aggiuntive che disciplinano misure di sostegno specifico alle vittime del terrorismo.

Oltre a colmare le attuali lacune nell'applicazione, il consolidamento dell'*acquis* nel settore favorisce la semplificazione e l'accessibilità. Data la portata delle misure proposte e dato l'obiettivo del consolidamento, si ritiene che l'azione più appropriata sia una direttiva dell'Unione europea che sostituisca l'attuale decisione quadro 2002/475/GAI.

L'agenda europea sulla sicurezza, facendo riferimento agli sviluppi a livello europeo e internazionale, ha incaricato la Commissione di aggiornare la decisione quadro sul terrorismo creando un'interpretazione comune dei reati terroristici e, in particolare, di quelli relativi ai combattenti terroristi stranieri.

Nell'ottobre 2015 la Commissione ha sottolineato nel suo programma di lavoro per il 2016 che il terrorismo e la radicalizzazione richiedono una risposta dell'Unione europea e ha annunciato che avrebbe presentato una proposta di riesame della decisione quadro sul terrorismo in modo da affrontare il fenomeno dei combattenti terroristi stranieri.

La presente proposta di direttiva sulla lotta contro il terrorismo, adempiendo agli obblighi previsti dal Protocollo addizionale, preparerà il terreno per la conclusione del Protocollo stesso e della Convenzione, riguardo alla quale saranno presto presentate proposte specifiche

La presente proposta si inserisce in un impegno generale che comprende anche un maggiore sforzo di prevenzione della radicalizzazione. Per rafforzare e favorire le iniziative volte a prevenire la radicalizzazione che conduce all'estremismo violento e al terrorismo, la Commissione ha istituito il centro di eccellenza RAN (*Radicalisation Awareness Network* — rete UE di sensibilizzazione al problema della radicalizzazione) che sostiene un'ampia rete di operatori locali. Il centro RAN agevola lo scambio di prassi e competenze, consolida il *know how* e individua e sviluppa le migliori prassi, orientamenti concreti e servizi di sostegno mirati. Contribuisce, inoltre, a realizzare le varie azioni previste dalla comunicazione della Commissione "Prevenire la radicalizzazione che porta al terrorismo e all'estremismo violento: rafforzare la risposta dell'UE".

Esiste già una normativa dell'Unione europea sullo scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti nel settore della sicurezza e della lotta contro il terrorismo: la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio (relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge), la decisione 2008/615/GAI (decisione di Prum), sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, destinata in particolare a combattere il terrorismo e la criminalità transfrontaliera, e la decisione 2005/671/GAI (concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici). Tale normativa prevede, analogamente all'articolo 7 del Protocollo addizionale, l'obbligo per gli Stati membri di creare punti di contatto nazionali e di scambiarsi spontaneamente informazioni qualora sussistano ragioni per ritenere che dette informazioni possano contribuire all'individuazione e alla prevenzione di reati terroristici o all'indagine sui medesimi.

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

Il fenomeno dei combattenti terroristi stranieri dimostra chiaramente l'importanza di una politica estera e di sicurezza comune per la sicurezza interna dell'Unione. L'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione hanno presentato il 6 febbraio 2015 la comunicazione congiunta "Elementi per una strategia regionale dell'UE relativa alla Siria e all'Iraq e alla minaccia rappresentata dal Daesh", che propone di arginare l'afflusso di combattenti stranieri verso la Siria e l'Iraq e i finanziamenti al Daesh, nonché di rafforzare le capacità ai fini di attuare la risoluzione 2178(2014) del Consiglio di sicurezza dell'ONU e lottare contro il finanziamento del terrorismo.

La presente proposta integra il regime dell'Unione europea per il congelamento dei beni delle organizzazioni terroriste straniere e dei singoli terroristi stranieri. Tale regime è costituito, da un lato, dal regolamento (CE) n. 881/2002, che attua le designazioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite delle persone ed entità legate ad Al-Qaeda (risoluzioni UNSCR 1267 e 1390), e, dall'altro, dalle cosiddette misure autonome dell'Unione europea in linea con la risoluzione UNSCR 1373 nei confronti di altri terroristi e organizzazioni non legate ad Al-Qaeda.

La presente proposta integra le misure preventive relative al finanziamento del terrorismo previste dalla direttiva 2015/849/UE.

Integra, inoltre, la politica dell'Unione europea nel settore dei diritti delle vittime. In particolare la direttiva 2012/29/UE, in vigore negli Stati membri il 16 novembre 2015, istituisce una serie di diritti per tutte le vittime. La direttiva 2004/80/CE prevede che gli Stati membri erogino un indennizzo alle vittime di reati intenzionali violenti, anche in situazioni transfrontaliere. La presente proposta sviluppa le norme vigenti dell'Unione europea in materia di diritti delle vittime, senza tuttavia ampliarne la portata. Nella specie, sviluppa e approfondisce varie disposizioni della direttiva 2012/29/UE per fornire un sostegno specifico in funzione delle esigenze delle vittime di reati terroristici.

ORDINAMENTO ITALIANO

I recenti episodi verificatisi sia in Europa sia in Paesi dello scacchiere mediorientale hanno evidenziato l'innalzamento della minaccia terroristica di matrice jihadista che, presentandosi in forme spesso nuove e di inusitata violenza, costituisce una gravissima insidia per la sicurezza interna e rappresenta un fattore di instabilità di Stati, anche del vicino Oriente, che versano in complesse situazioni politiche e sociali.

Un primo importante attore nella strategia di contrasto degli atti terroristici, come sopra evidenziato, sono state le Nazioni Unite. Già con la risoluzione n. 1373 del 28 novembre 2001, il Consiglio di sicurezza ha imposto agli Stati membri l'adozione di misure per la prevenzione e la repressione del terrorismo internazionale. In particolare, agli Stati è imposto di prevedere nei rispettivi ordinamenti il reato di erogazione o raccolta intenzionale di fondi destinati a promuovere atti terroristici, di congelare beni finanziari o risorse economiche di persone coinvolte in attività terroristiche, di vietare ai loro cittadini e a qualsiasi altra persona di finanziare o sostenere in qualsiasi forma persone fisiche o giuridiche coinvolte in attività terroristiche. Il Consiglio ha, inoltre, istituito un Comitato (*Counter-Terrorism Committee*) con il compito di monitorare l'attuazione della risoluzione sulla base di rapporti presentati dagli Stati relativi ai provvedimenti adottati in attuazione della stessa. Il Comitato ha, inoltre, il compito, attraverso le informazioni provenienti in prevalenza da Stati e organizzazioni regionali, di individuare i singoli e le entità sospettate di far capo ad Osama bin Laden e ad Al Qaeda. Tale risoluzione è stata seguita

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

dalla Risoluzione n. 1624 del 2005, adottata dal Consiglio di Sicurezza il 14 settembre 2005, mirante, in particolare, all'introduzione di misure contro l'istigazione al terrorismo o l'apologia dello stesso, per il contrasto dell'uso dei mezzi tecnologici e di comunicazione a fini di incitamento al compimento di atti terroristici, nonché di tutte le condotte di supporto al finanziamento, alla pianificazione, alla preparazione e alla commissione di atti terroristici.

Tali atti dell'ONU obbligano, dunque, a reprimere una serie di condotte volte ad agevolare, attraverso un coinvolgimento diretto, il compimento di atti terroristici, pure in territorio estero, e consistenti anche nelle attività che i *foreign fighters* mettono in essere per affiancare in conflitti armati gruppi od organizzazioni di matrice terroristica.

In particolare, si prevede che gli Stati perseguano il trasferimento verso un Paese diverso da quello di residenza, al fine di partecipare o commettere atti terroristici; il finanziamento di tali trasferimenti; il reclutamento di soggetti destinati a trasferirsi in altri Paesi per commettere atti di terrorismo.

A questo proposito, va sottolineato che le condotte cui fanno riferimento le predette risoluzioni trovano oggi un'adeguata sanzione nella nostra legislazione penale, la quale colpisce, attraverso gli articoli 270-bis e 270-sexies c.p., l'organizzazione, il finanziamento e la partecipazione ad associazioni con finalità di terrorismo, anche internazionale.

Da ultimo, per quanto concerne il contrasto sul versante interno del terrorismo, va evidenziato che si è reso necessario un intervento normativo di carattere straordinario ed urgente, al fine di combattere l'evoluzione che la minaccia terroristica ha conosciuto negli ultimi tempi, in cui sono diventate più frequenti le efferate azioni di organizzazioni, quali l'*Islamic State* (IS).

Allo scopo di perfezionare gli strumenti di prevenzione e di contrasto del terrorismo, anche attraverso la semplificazione delle modalità di trattamento di dati personali da parte delle Forze di polizia, sono state adottate ulteriori misure di carattere sanzionatorio volte a prevenire il reclutamento nelle organizzazioni terroristiche e il compimento di atti terroristici, rafforzando, altresì, l'attività del Sistema di informazione per la Sicurezza della Repubblica.

E' intervenuto il decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, recante "*Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione*" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2015, n. 91), che ha introdotto nel codice penale l'articolo 270-quater.1 che punisce con la reclusione da cinque a otto anni chiunque organizza, finanzia o propaga viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies.

Si tratta evidentemente di un intervento diretto a rafforzare gli strumenti di lotta contro i fenomeni di terrorismo internazionale, in particolare sanzionandosi la condotta di coloro che organizzano, per sé o per altri, finanziano o propagandano viaggi per compiere atti di terrorismo.

Si reprime, pertanto, in parallelo con il cosiddetto auto-addestramento, anche colui che, anche senza alcun legame con terzi, decide di partire per compiere condotte finalizzate al terrorismo.

Tale intervento normativo dà attuazione alla risoluzione n. 2178/2014 adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 24 settembre 2014 ai sensi del Capo VII della Carta delle Nazioni Unite, in particolare, all'articolo 6 che prevede che gli Stati perseguano il trasferimento verso un

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

Paese diverso da quello di residenza al fine di partecipare o commettere atti terroristici; il finanziamento di tali trasferimenti; il reclutamento di soggetti destinati a trasferirsi in altri Paesi per commettere atti di terrorismo.

A questo proposito, va sottolineato che le condotte cui fa riferimento la predetta risoluzione trovano oggi un'adeguata sanzione già nella nostra legislazione penale, la quale colpisce, attraverso gli articoli 270-bis e 270-sexies c.p., l'organizzazione, il finanziamento e la partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo, anche internazionale.

Nell'ambito di applicabilità di queste previsioni possono dunque essere già ascritti anche i comportamenti di quanti si trasferiscono all'estero per prendere parte in varia maniera a gruppi o altri sodalizi operanti con finalità e modalità terroristiche.

In questo contesto, deve essere, altresì, considerato come il sistema delle misure di prevenzione, sul quale la presente iniziativa legislativa opera interventi di mirato rafforzamento, consenta già adesso l'adozione di misure volte a prevenire il trasferimento all'estero dei potenziali terroristi. Difatti, l'applicazione di una misura di prevenzione personale implica una serie di obblighi comportamentali limitativi della libertà di circolazione, nonché il ritiro del passaporto e la sospensione degli altri documenti validi per l'espatrio (articolo 3 della legge n. 1185/1967). L'espatrio del prevenuto concretizza, quindi, una violazione delle predette misure limitative della libertà di circolazione punita a titolo di reato dagli articoli 75 e 76 del decreto legislativo n. 159/2011. In questi termini, il nostro ordinamento contempla già adesso uno strumento – non diverso da quello recentemente introdotto dalla legislazione di altri Paesi europei, quali la Francia – in grado di sanzionare penalmente i soggetti, pericolosi perché di accertato potenziale terroristico, che tentano di lasciare il territorio dello Stato per unirsi a gruppi e organizzazioni operanti in altri Paesi.

Alla luce di questo quadro normativo, il provvedimento mira ad intervenire "selettivamente" per rendere punibili quelle specifiche condotte, contemplate dalla ricordata risoluzione dell'ONU, che non trovano ancora una completa considerazione nella vigente legislazione penale. In questo senso, vengono attualizzate le fattispecie incriminatrici di cui agli articoli 270-*quater* e 270-*quinquies* c.p. che puniscono, rispettivamente, l'arruolamento e l'addestramento per finalità di terrorismo. Inoltre, viene introdotto nel codice penale il nuovo articolo 270-*quater*.1 destinato a colpire quanti organizzano o altrimenti sostengono i trasferimenti all'estero di soggetti preordinati al compimento di atti con finalità di terrorismo: fattispecie quest'ultima di cui la risoluzione raccomanda l'incriminazione.

A questi interventi si affiancano quelli che mirano a estendere la possibilità di applicare le misure di prevenzione personali nei confronti dei potenziali *foreign fighters*, di cui si prevede l'inclusione in una nuova categoria di soggetti pericolosi a cui troverà applicazione il divieto di espatrio, già oggi stabilito per tutti i soggetti sottoposti a misura di prevenzione.

In particolare, l'articolo 1 del citato decreto modifica l'assetto di alcuni reati in materia di terrorismo per combattere con ogni strumento, conformemente alle norme di diritto internazionale, le minacce alla pace e alla sicurezza internazionale.

Nell'intento, pertanto, di dare attuazione alla sopra richiamata risoluzione ONU n. 2178, il comma 1 integra l'articolo 270-*quater* c.p., concernente il reato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale.

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

L'intervento muove dalla considerazione che il nucleo centrale dei comportamenti di cui la risoluzione richiede la repressione sia riassunto dalle condotte di reclutamento di soggetti per finalità di terrorismo.

Allo stato della normativa, la penale rilevanza è soltanto del profilo attivo del "reclutatore", mentre resta privo di risposta sanzionatoria il profilo per così dire passivo del "reclutato".

La modifica introdotta dal comma 1 supera questa impostazione rendendo punibile anche il soggetto arruolato.

E' da precisare che la condotta dell'arruolato cui si fa riferimento non si esaurisce nella prestazione del mero assenso al compimento di reati con finalità terroristiche, rispetto al quale può trovare applicazione solo la misura di sicurezza di cui all'articolo 115 c.p., piuttosto, la condotta in questione consiste nel mettersi seriamente e concretamente a disposizione come milite, quindi soggiacendo a vincoli di obbedienza gerarchica, per il compimento di atti di terrorismo, pur al di fuori e a prescindere dalla messa a disposizione con assunzione di un ruolo funzionale all'interno di una compagine associativa, tradizionalmente intesa.

In questo senso, il mettersi in viaggio, o l'apprestarsi ad un viaggio, per raggiungere i luoghi ove si consumano azioni terroristiche, condotte di cui, come detto, la risoluzione ONU richiede la repressione, altro non sono che l'esplicazione di un precedente reclutamento, ossia di immissione volontaria e consapevole in una "milizia", votata al compimento di azioni terroristiche.

L'applicazione del nuovo articolo 270-*quater* c.p. sia al "reclutatore" che all'arruolato consente di soddisfare, sul versante penale, gli obblighi assunti sul piano internazionale, nella misura in cui il viaggio - sia che lo si riguardi dal punto di vista di chi lo organizza, ovvero dal punto di vista di chi lo compie - assume i tratti oggettivi dell'estrinsecazione di una pregressa, o comunque almeno contestuale, condotta di reclutamento.

Anche al fine di dare completa attuazione alla richiamata risoluzione dell'ONU n. 2178, viene poi introdotta, con l'inserimento nel codice penale dell'articolo 270-*quater*.1, una nuova ipotesi di reato destinata a punire, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-*bis* e 270-*quater* c.p., l'organizzazione, il finanziamento e la propaganda di viaggi finalizzati al compimento di condotte con finalità di terrorismo.

L'adeguamento ai dettami della risoluzione ONU si completa attraverso un analogo intervento sull'articolo 270-*quinquies* c.p. che punisce l'addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale. Su tale ipotesi di reato, che postula oggi un rapporto necessariamente duale tra addestratore ed addestrato, viene innestata una nuova fattispecie di reato che rende punibile anche l'auto-addestramento, cioè la condotta di chi si prepara al compimento di atti di terrorismo, attraverso una ricerca e un apprendimento individuali ed autonome delle "tecniche" necessarie a perpetrare simili atti.

In questo senso, il comma 2, prevede che le pene previste per il reato in questione si applichino anche al soggetto che acquisisce autonomamente o da terzi istruzioni sull'utilizzo di esplosivi, armi, sostanze chimiche o nocive, nonché sulle tecniche per il compimento di atti di violenza o

sabotaggio.

La caratterizzazione della fattispecie è assicurata dal fatto che la nuova condotta incriminata, al pari di quella già oggi sanzionata dall'articolo 270-*quinquies* c.p., è connotata dal dolo specifico. Difatti, viene previsto che sia rilevante penalmente la condotta della persona che, avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo, pone in essere condotte con le medesime finalità.

In tal modo, viene estesa l'area della punibilità anche ai terroristi che operano sganciati da sodalizi ed organizzazioni (cd. "lupo solitario"), soluzione questa seguita anche in altri Paesi europei, quali la Francia, dove è stata resa perseguibile la fattispecie di "impresa terroristica individuale".

Con riferimento al contrasto dell'attività di istigazione, va menzionata l'introduzione, ad opera della legge n. 43/2015, nelle fattispecie incriminatrici di cui agli articoli 302 e 414 c.p. di una aggravante speciale che comporta un sensibile inasprimento sanzionatorio, ovvero l'aumento della pena fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

L'articolo 2 del provvedimento completa il "pacchetto" di interventi volti a contrastare il nuovo fenomeno dei *foreign fighters* con specifico riferimento all'attività di proselitismo posta in essere dagli stessi "combattenti" e dalle organizzazioni che compiono condotte con finalità di terrorismo, di cui all'articolo 270-*sexies* c.p.

Pertanto, integrando quanto già previsto dall'articolo 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005 – varato a seguito dei gravi attentati terroristici verificatisi a Londra – si perfezionano le misure di contrasto all'utilizzo delle reti telematiche per finalità di istigazione e di proselitismo poste in essere con il ricorso a internet, mutuando, in parte, il modello, positivamente sperimentato in questi ultimi anni, relativo al contrasto della pedopornografia sul web. Si prevede, in particolare, l'istituzione e il costante aggiornamento di una "black list" dei siti internet – alimentata dalle segnalazioni dei competenti organi di polizia – utilizzati per le attività di cui all'articolo 270-*bis* c.p. e per le finalità di cui all'articolo 270-*sexies* c.p., comprese quelle di proselitismo, di arruolamento dei cd *foreign fighters* nonché di addestramento ad attività con finalità di terrorismo, anche internazionale.

A questi interventi si affiancano quelli che mirano a estendere la possibilità di applicare le misure di prevenzione personali nei confronti dei potenziali *foreign fighters* di cui si prevede l'inclusione in una nuova categoria di soggetti pericolosi cui troverà applicazione il divieto di espatrio già oggi stabilito per tutti i soggetti sottoposti a misure di prevenzione. Tale soluzione completa l'attuazione della risoluzione ONU.

Con specifico riferimento alla implementazione della Risoluzione n. 1373/2001, ad integrazione del "Preliminary Implementation Assessment" redatto nel 2009, vanno evidenziati i seguenti ulteriori interventi normativi di contrasto, con particolare riferimento al finanziamento di organizzazioni e di attività terroristiche:

1. estensione ai reati in materia di terrorismo di strumenti investigativi come le attività sotto

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

- copertura, ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, come modificato dal n. 2) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 L. 13 agosto 2010, n. 136. Ai reati di terrorismo internazionale si applicano, inoltre, norme speciali in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali (art. 270 bis c.p.p.; art. 3 l. 15 dicembre 2001 n. 438; l. n. 155/2005; art. 6 l. n. 34/2003), di operazioni sotto copertura (art. 4 l. n. 438/2001 e art. 9 della legge 16 marzo 2006 n. 146, come modificato dal n. 2) della lettera a) del comma 1 dell'art. 8 l. 13 agosto 2010, n. 136, in materia di crimine organizzato transnazionale), di intercettazioni preventive (art. 5, comma 1, d.l. n. 374/2001, conv. dalla legge n. 438/2001). Il pacchetto di misure per il contrasto del terrorismo internazionale e della criminalità, a conferma dell'impegno assunto dall'Italia nella lotta a tale fenomeno, prevede, inoltre, il rilascio del permesso di soggiorno per gli stranieri che collaborino con la giustizia, una procedura più agile per le espulsioni di coloro che sono sospettati di agevolare cellule terroristiche, il prelievo della saliva a fini di identificazione, la salvaguardia per un periodo determinato di dati essenziali relativi al tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, misure amministrative utili per controllare attività "sensibili" ai fini della prevenzione del terrorismo come esercizi di internet point, attività di volo o inerenti agli esplosivi (cit. d.l. n. 144/2005);
2. modifiche sono state apportate all'articolo 1 L. 31 luglio 2005, n. 155, con l'introduzione, ad opera della recente legge n. 43/2015, dell'articolo 7 bis in materia di sicurezza telematica, a mente del quale, per la prevenzione e repressione delle attività terroristiche o di agevolazione del terrorismo condotte con i mezzi informatici, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono svolgere specifiche attività investigative, anche a richiesta o in collaborazione con gli organi di polizia giudiziaria ivi indicati;
 3. in materia di prevenzione, il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 43/2015, prevede l'applicazione delle misure personali previste dalla legislazione antimafia anche a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione (tra gli altri) di reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero miranti a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del codice penale. Si segnala in particolare, con riferimento alle misure di reclutamento a fini terroristici, la previsione, ad opera dell'articolo 2-bis, introdotto dalla legge n. 44/2015, della possibilità che, nei casi di necessità e urgenza, il Questore, all'atto della presentazione della proposta di applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, possa disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente. A seguito delle intervenute modifiche dell'ambito di applicazione di questa normativa, è anche prevista l'utilizzazione per questa tipologia di reato di misure di prevenzione a carattere patrimoniale come il sequestro e la confisca, che consentono di colpire i beni del proposto il cui valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego;
 4. con specifico riferimento ai profili relativi al finanziamento di attività terroristiche vi è un duplice livello di tutela: a) il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, detta le misure per prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di finanziamento del terrorismo e per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche per il contrasto del finanziamento del terrorismo. Ai soli fini del presente decreto, per "finanziamento del terrorismo" si intende "qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo (...); b) quanto al profilo penale, lo si ribadisce, vi è una tutela ad ampio spettro:

- l'articolo 270 *bis* codice penale punisce chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ;
- quanto alle condotte di "partecipazione al finanziamento, alla pianificazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti terroristici o sostenga atti terroristici", cui fa riferimento l'articolo 2, lettera e), della Risoluzione n. 1373/2001, esse sono punibili sulla base dell'articolo 110 c.p. ovvero la norma generale sul concorso di persone nel reato che estende la responsabilità penale a chiunque abbia dato un contributo, materiale o morale, alla commissione di un reato.

E' dunque penalmente rilevante sia il contributo, anche di tipo finanziario, erogato in favore dell'associazione a fini di terrorismo sia analogo apporto rispetto al compimento di reati di natura terroristica.

Si rappresenta, inoltre, che risulta attualmente all'esame parlamentare il disegno di legge, di iniziativa governativa, AS n. 2223 (ex AC n. 3303), recante "Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015".

Tale progetto normativo mira ad introdurre, in materia di terrorismo, nuove fattispecie criminose: il finanziamento di condotte con finalità di terrorismo; la sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo; gli atti di terrorismo nucleare.

CONTENUTO DELLA PROPOSTA

L'articolato si presenta suddiviso in sei titoli. Il primo delinea l'oggetto della direttiva e detta le definizioni di "capitali", "persona giuridica", "gruppo terroristico" e "associazione strutturata". I titoli II e III distinguono tra reati di terrorismo, reati riconducibili a un gruppo terroristico e reati connessi ad attività terroristiche, prevedendo disposizioni specificamente dedicate a ciascuna delle menzionate categorie di reato. Il titolo IV contiene, invece, disposizioni generali applicabili a tutti i delitti di cui sopra, ed in particolare norme relative: alla perseguibilità della condotta indipendentemente dal fatto che il reato terroristico sia stato effettivamente consumato o che la stessa sia collegata ad un reato terroristico specifico; al concorso, all'istigazione e al tentativo; al trattamento sanzionatorio; alle circostanze attenuanti; alla responsabilità delle persone giuridiche; alla giurisdizione e all'esercizio dell'azione penale. Il titolo V è dedicato alle previsioni in materia di protezione delle vittime del terrorismo, mentre il VI detta le disposizioni finali sulla sostituzione della decisione quadro 2002/475/GAI con la nuova direttiva, sulle modalità di

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

ricepimento di quest'ultima da parte degli Stati Membri, sulla relazione di valutazione della trasposizione e dell'impatto della nuova normativa che la Commissione europea dovrà presentare al Parlamento e al Consiglio, e da ultimo sul termine di entrata in vigore.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

La proposta rispetta il principio di attribuzione rientrando nelle competenze che le sono attribuite nei trattati dell'Unione europea nonché definite negli articoli da 2 a 6 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

In particolare, la presente proposta sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI e intende istituire una normativa aggiornata a livello dell'Unione che fissi norme minime sulla definizione di reati terroristici e reati connessi a un gruppo terroristico o ad attività terroristiche, nonché sanzioni in questo settore. Il terrorismo è un reato grave che presenta una dimensione transnazionale derivante dal suo carattere e dalle sue implicazioni, nonché dalla necessità di combatterlo su basi comuni.

Di conseguenza, la base giuridica adeguata per la presente proposta è l'articolo 83, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tale articolo autorizza il Parlamento europeo e il Consiglio a stabilire le norme minime necessarie relative alla definizione dei reati e delle sanzioni, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria.

L'inclusione di disposizioni relative ai diritti delle vittime richiede di aggiungere la disposizione pertinente come base giuridica. L'articolo 82, paragrafo 2, del TFUE autorizza il Parlamento europeo e il Consiglio a stabilire norme minime sui diritti delle vittime della criminalità, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria. E', quindi, opportuno aggiungere l'articolo 82, paragrafo 2, lettera c), del TFUE come base giuridica supplementare.

L'articolo 83, paragrafo 1, e l'articolo 82, paragrafo 2, del TFUE prevedono la medesima procedura legislativa. La proposta dovrebbe, quindi, essere basata sia sull'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE, sia sull'articolo 82, paragrafo 2, del TFUE.

In virtù dell'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale, compreso il terrorismo, possono essere stabilite soltanto mediante una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata secondo la procedura legislativa ordinaria. Lo stesso vale per la definizione di norme minime in virtù dell'articolo 82, paragrafo 2, del TFUE.

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto l'azione dell'Unione Europea si esplica negli ambiti di seguito indicati.

In virtù dell'articolo 4, paragrafo 2, del TFUE, gli interventi relativi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia rientrano in un settore di competenza concorrente tra l'Unione europea e gli Stati membri. Pertanto il principio di sussidiarietà si applica sulla base dell'articolo 5, paragrafo 3, del TFUE, in virtù del quale nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

Essendo stati adottati a norma del capo VII della Carta dell'ONU, gli obblighi previsti dalla risoluzione UNSCR 2178(2014) sono vincolanti per gli Stati membri dell'ONU. Gli Stati membri dell'Unione europea hanno già cominciato a rivedere i rispettivi quadri giuridici e in alcuni casi hanno adottato nuove misure volte a garantire la conformità con la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare per quanto riguarda gli obblighi relativi ai viaggi dei terroristi stranieri e il relativo comportamento.

Il Protocollo addizionale attua la parte della risoluzione UNSCR 2178(2014) concernente la qualifica come reato dei viaggi dei terroristi stranieri. Firmando il Protocollo addizionale il 22 ottobre 2015, l'Unione europea ha espresso l'intenzione di concludere tale Protocollo conformemente all'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE. Tale conclusione imporrà di inserire le norme stabilite dal Protocollo addizionale nel diritto dell'Unione, che, come già detto, attualmente non prevede la qualifica come reato di tutti gli atti menzionati nel Protocollo.

Attuare il Protocollo addizionale e gli aspetti pertinenti di diritto penale della risoluzione UNSCR 2178(2014) mediante norme minime a livello dell'Unione europea, in particolare definizioni comuni aggiuntive di reati che tengano conto dell'evoluzione delle minacce terroristiche, permetterebbe di evitare eventuali lacune giuridiche derivanti da un approccio frammentato e presenterebbe un chiaro valore aggiunto per il rafforzamento della sicurezza dell'Unione, dei suoi cittadini e delle persone che vi risiedono. Inoltre, le definizioni a livello dell'Unione europea faciliterebbero un'interpretazione comune e l'introduzione di un quadro comune di riferimento per lo scambio d'informazioni transfrontaliero e la cooperazione transfrontaliera in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia. Sulla stessa linea, e come sottolineato nell'agenda europea sulla sicurezza, fissare norme minime sui reati in linea con la risoluzione 2178(2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e il Protocollo addizionale faciliterebbe anche la cooperazione con i paesi terzi fornendo un quadro comune sia nell'ambito dell'Unione, sia con i *partner* internazionali.

Un ragionamento analogo si applica all'integrazione nel diritto dell'Unione europea della raccomandazione del GAFI/FATF sulla criminalizzazione del finanziamento del terrorismo: se da un lato gli Stati membri sono già tenuti a rispettare la raccomandazione del GAFI/FATF e hanno

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

adottato in larga misura le necessarie misure di attuazione, dall'altro la portata del reato di finanziamento del terrorismo attualmente prevista all'articolo 2 della decisione quadro 2002/475/GAI a livello dell'Unione fa sì che gli Stati membri non siano soggetti a obblighi giuridici diversi e che le differenze nella portata dei reati non incidano sullo scambio di informazioni e sulla cooperazione operativa transfrontalieri.

Analogamente, data la natura transfrontaliera delle minacce terroristiche, la portata dei reati, compresi quelli non previsti da norme e obblighi internazionali, dev'essere sufficientemente allineata per essere veramente efficace.

Tali obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri dell'Unione europea, poiché una normativa soltanto a livello nazionale non avrebbe l'effetto di stabilire norme minime sulle definizioni e sulle sanzioni dei reati terroristici applicabili nell'intera Unione. Se il quadro giuridico dell'Unione non si conformerà al Protocollo addizionale, malgrado taluni Stati membri lo sottoscrivano, ne risulterà una possibile divergenza tra gli obblighi degli Stati membri in virtù del diritto dell'Unione e i loro obblighi in virtù del diritto internazionale.

Un quadro giuridico complessivo e sufficientemente omogeneo può, quindi, essere conseguito meglio a livello dell'Unione. L'Unione può, pertanto, intervenire in base al principio di sussidiarietà.

Comunque, in fase di negoziato del Protocollo addizionale del Consiglio d'Europa si sono registrate difficoltà con riferimento alla posizione della Commissione europea di affermazione di una competenza esclusiva dell'Unione a negoziare tale accordo internazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del TFEU. Giova in questa sede evidenziare che la proposta di direttiva viene presentata quale intervento relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del TFEU, e pertanto inquadrata nell'ambito di un settore di competenza concorrente tra l'Unione europea e gli Stati Membri, in cui l'Unione stessa può intervenire soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possano essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione (principio di sussidiarietà). La Commissione motiva, come sopra riportato, il valore aggiunto della proposta di direttiva con la necessità di attuare il Protocollo addizionale e gli aspetti pertinenti di diritto penale della risoluzione ONU 2178 (2014) mediante norme minime a livello UE, in particolare definizioni comuni aggiuntive di reati che consentano di avere disposizioni nazionali di diritto penale più coerenti, globali e allineate in tutta l'UE; di evitare lacune giuridiche derivanti da un approccio frammentato; di rispondere alle sfide transfrontaliere migliorando la cooperazione giudiziaria e di polizia sia nell'ambito dell'UE, sia con i paesi terzi.

L'approccio della Commissione appare condivisibile e si propone, pertanto, di sostenerlo.

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

La proposta di una nuova direttiva rispetta il principio di proporzionalità, sancito dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea, in quanto si limita a quanto necessario e proporzionato, da un lato, al fine di adempiere agli obblighi e alle norme internazionali (in particolare, per quanto riguarda la criminalizzazione dei viaggi effettuati in un altro paese a fini terroristici e dell'addestramento a fini terroristici, come previsto dal Protocollo addizionale, e il finanziamento del terrorismo non limitato alle attività di un gruppo terroristico, ma esteso a tutti i reati connessi al terrorismo senza legame con specifici atti terroristici, come previsto dalle raccomandazioni del GAFI), dall'altro al fine di adeguare le norme sui reati di terrorismo alle nuove minacce terroristiche (imponendo, ad esempio, la qualifica come reato dei viaggi effettuati a fini terroristici anche all'interno dell'Unione europea).

La proposta definisce la portata dei reati allo scopo di contemplare ogni comportamento pertinente, limitando nel contempo tale portata a quanto necessario e proporzionato.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto mira ad introdurre strumenti più efficaci per fornire una risposta adeguata e contrastare la natura mutante e sempre più efferata nonché dilagante della minaccia terroristica.

Il progetto è, pertanto, di particolare urgenza data la necessità di migliorare il quadro giuridico dell'Unione europea per aumentare la sicurezza alla luce dei recenti attentati terroristici.

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto la minaccia terroristica ha ormai assunto una dimensione transnazionale.

Secondo comunicazioni ufficiali, il negoziato per l'adozione della direttiva in esame dovrebbe concludersi entro la fine presidenza olandese.

Non si ravvisano, allo stato, elementi di criticità.

C. Valutazione d'impatto

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

Data l'urgenza, la presente proposta è stata presentata, eccezionalmente, senza una valutazione di impatto.

Comunque non ha implicazioni di bilancio immediate per l'Unione europea.

Si ritiene opportuno evidenziare che per poter procedere ad una compiuta analisi dei costi eventualmente gravanti sul bilancio nazionale, appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di norme di cui trattasi.

La misura proposta comprende disposizioni giuridiche volte a rispondere adeguatamente all'evoluzione delle minacce terroristiche. Tali azioni contribuiscono a ridurre il rischio di attentati terroristici e a diminuire le possibilità di radicalizzazione e reclutamento. Se da un lato queste misure si pongono come obiettivo finale la protezione dei diritti fondamentali delle vittime e delle vittime potenziali, in particolare il diritto alla vita e all'integrità fisica e psichica, dall'altro ogni atto normativo nel settore del diritto penale esercita inevitabilmente un impatto sull'esercizio dei diritti fondamentali, specialmente delle persone indagate, accusate o condannate per reati terroristici e reati connessi a un gruppo terroristico o ad attività terroristiche. La definizione, l'attuazione e l'applicazione della criminalizzazione devono essere svolte nel pieno rispetto degli obblighi in materia di diritti fondamentali. Ogni limitazione all'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali è soggetta alle condizioni stabilite all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali; in particolare, nel rispetto del principio di proporzionalità, le limitazioni devono rispondere effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui, devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà.

I diritti fondamentali in generale e il principio di proporzionalità sono rispettati in quanto si limita la portata dei reati previsti a quanto necessario per consentire una efficace azione penale nei confronti degli atti che costituiscono una particolare minaccia per la sicurezza.

L'intervento di adeguamento alla proposta di direttiva in esame non presenta profili di criticità risultando la legislazione italiana alquanto avanzata in materia.

Il profilo da approfondire rimane quello, già discusso in occasione della attuazione di altri strumenti internazionali in materia, rappresentato dalla espressa criminalizzazione del "viaggio" (condotta di per sé neutra) poiché, come si legge nella relazione illustrativa del sopra citato decreto legge n. 7/2015: *"Nell'intento di dare attuazione alla citata Risoluzione ONU n. 2178, il comma 1 integra l'art. 270-quater c.p., concernente il reato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. L'intervento muove dalla considerazione che il nucleo centrale dei comportamenti di cui la Risoluzione richiede la repressione, sia riassunto dalle condotte di reclutamento di soggetti per finalità di terrorismo. Allo stato della normativa, la penale rilevanza è soltanto del profilo attivo del "reclutatore", mentre resta privo di risposta sanzionatoria il profilo per così dire passivo del "reclutato". La modifica introdotta dal comma 1 supera questa*

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

impostazione rendendo punibile anche il soggetto arruolato. E' da precisare che la condotta dell'arruolato cui si fa riferimento non si esaurisce nella prestazione del mero assenso al compimento di reati con finalità terroristiche, rispetto al quale può trovare applicazione solo la misura di sicurezza di cui all'art. 115 c.p. Piuttosto, la condotta in questione consiste nel mettersi seriamente e concretamente a disposizione come milite, e quindi, soggiacendo a vincoli di obbedienza gerarchica, per il compimento di atti di terrorismo, pur al di fuori ed a prescindere dalla messa a disposizione con assunzione di un ruolo funzionale all'interno di una compagine associativa, tradizionalmente intesa. In questo senso, il mettersi in viaggio, o l'apprestarsi ad un viaggio, per raggiungere i luoghi ove si consumano azioni terroristiche, condotte di cui, come detto, la Risoluzione ONU richiede la repressione, altro non sono che l'esplicazione di un precedente reclutamento, ossia di immissione volontaria e consapevole in una "milizia", votata al compimento di azioni terroristiche. L'applicazione del nuovo art. 270-quater c.p. sia al "reclutatore" che all'arruolato consente di soddisfare, sul versante penale, gli obblighi assunti sul piano internazionale, nella misura in cui il viaggio – sia che lo si riguardi dal punto di vista di chi lo organizza, ovvero dal punto di vista di chi lo compie – assume i tratti oggettivi dell'estrinsecazione di una pregressa, o comunque almeno contestuale, condotta di reclutamento".

D'altronde, la risoluzione ONU 2178 (2014) impone agli Stati la criminalizzazione della condotta del viaggio con finalità di terrorismo, ma non prevede l'obbligo che ciò avvenga in una norma penale del diritto nazionale che menzioni espressamente il viaggio.

Benché la legislazione italiana non preveda una norma specifica destinata a criminalizzare la condotta dell'individuo che viaggia all'estero con la finalità di commettere, pianificare, preparare atti terroristici, oppure di raggiungere un'associazione o gruppo terroristico ivi operante, ovvero ancora di addestrare od essere addestrato, l'odierno quadro normativo nazionale appare in linea con gli strumenti internazionali nel settore, contemplando la possibilità di perseguire le condotte di viaggio sulla base delle seguenti norme:

- ai sensi dell'articolo 270 *bis* c.p., ove si configuri come funzionale all'attività illecita di una associazione terroristica. In virtù dell'articolo 56, inoltre, la condotta di viaggio potrebbe essere penalmente rilevante anche quando integri il tentativo di partecipare all'associazione sopra menzionata;
- ai sensi dell'articolo 270 *quater* c.p., ove non vi sia partecipazione dell'individuo all'associazione di cui all'articolo 270 *bis* c.p. ed il viaggio sia l'esplicazione di un precedente reclutamento, ossia di immissione volontaria e consapevole in una "milizia" votata al compimento di azioni terroristiche. L'applicazione del nuovo articolo 270 *quater* c.p. sia al "reclutatore" che all'arruolato consente di soddisfare, sul versante penale, gli obblighi assunti sul piano internazionale, nella misura in cui il viaggio – sia che lo si riguardi dal punto di vista di chi lo organizza, ovvero dal punto di vista di chi lo compie – assume i tratti oggettivi dell'estrinsecazione di una pregressa, o comunque almeno contestuale, condotta di reclutamento.

Il viaggio può essere, inoltre, rilevante ai sensi dell'articolo 270 *quinquies* c.p., ove integri un comportamento posto in essere dalla persona "addestrata" al fine della commissione di condotte terroristiche.

La normativa in oggetto, trattandosi di materia penale coperta da riserva assoluta di legge, non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (articolo 24, comma 2, della legge n. 234/2012).

Si ritiene opportuno evidenziare che per poter procedere ad una compiuta analisi dei costi di adeguamento eventualmente gravanti sull'organizzazione della pubblica amministrazione nazionale nonché ad una valutazione in termini di semplificazione burocratica/normativa, appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di norme di cui trattasi.

Si reputa parimenti opportuno rappresentare che per poter procedere ad una compiuta analisi degli effetti prodotti sulle attività dei cittadini e delle imprese, a parte l'indiscussa maggiore sicurezza, appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di norme di cui trattasi.

D. Altro

Si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie e che la posizione della nostra delegazione potrà evolvere, in base anche ad ulteriori consultazioni.

Si allega la tabella di concordanza.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo

Tabella di concordanza

<i>Proposta di direttiva</i>	<i>Commenti allo stato del negoziato</i>
<p>TITOLO I: OGGETTO E DEFINIZIONI <i>Articolo 1</i> <i>Oggetto</i></p> <p>La presente direttiva stabilisce le norme minime relative alla definizione dei reati terroristici e alle sanzioni nell'ambito dei reati terroristici, ai reati riconducibili a un gruppo terroristico e ai reati connessi ad attività terroristiche nonché le misure specifiche di protezione e assistenza per le vittime del terrorismo.</p>	<p>Si segnala che la traduzione in italiano dell'articolo 1 della proposta non appare riflettere il testo in inglese. Una traduzione più corrispondente potrebbe essere la seguente: "La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di reati terroristici, di reati riconducibili ad un gruppo terroristico e di reati connessi ad attività terroristiche, nonché misure specifiche di protezione e assistenza delle vittime del terrorismo".</p>
<p><i>Articolo 2</i> <i>Definizioni</i></p> <p>Ai fini della presente direttiva si intende per:</p> <p>(a) "capitali": attività di qualsiasi natura, materiali o immateriali, mobili o immobili, a prescindere dal modo in cui sono state acquisite, e documenti o strumenti giuridici in qualsiasi forma, anche elettronica o digitale, da cui risulti un diritto o un interesse riguardante tali attività, tra cui crediti bancari, assegni turistici, assegni bancari, ordini di pagamento, azioni, titoli, obbligazioni, tratte, lettere di credito;</p> <p>(b) "persona giuridica": soggetto avente personalità giuridica in forza del diritto applicabile, a eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche;</p> <p>(c) "gruppo terroristico": un'associazione strutturata di più di due persone, stabilita nel tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di</p>	<p>La definizione di "capitali" è identica a quella già contenuta nell'articolo 1(1) del Regolamento n. 2580/2001 del Consiglio, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo.</p> <p>La definizione di "persona giuridica" coincide con quella utilizzata in altri recenti strumenti UE in materia di diritto penale sostanziale (vedi art. 2 (c) della direttiva sul <i>cybercrime</i> n. 2013/40/EU; art. 2 (f) della direttiva n. 2011/92/EU relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile; art. 5 (4) della direttiva n. 2011/36/EU sulla tratta di esseri umani).</p> <p>La definizione di gruppo terroristico quale "associazione strutturata di più di due persone, stabilita nel tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati terroristici" è</p>

<p>commettere reati terroristici;</p> <p>(d) “associazione strutturata”: un’associazione che non si è costituita fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata.</p>	<p>identica a quella già contenuta nell’art. 2 (1) della decisione quadro 2002/475/GAI. Non appare tuttavia condivisibile la collocazione dell’esplicazione del concetto di “associazione strutturata” in una lettera diversa rispetto a quella che definisce il “gruppo terroristico”, poiché dona l’errata impressione che si tratti di due concetti giuridici differenti, laddove, invece, nell’articolato della direttiva l’unica espressione utilizzata ai fini della descrizione delle condotte criminose è quella di “gruppo terroristico”.</p> <p>Con riferimento alla normativa italiana, si rileva che l’art. 270 <i>bis</i> c.p. non contiene una definizione dell’associazione con finalità di terrorismo, ma le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione permettono di ritenere che vi sia coerenza e continuità tra il reato associativo così come delineato dalla decisione quadro 2002/475/GAI e dalla nuova proposta di direttiva, e la norma già esistente nel codice penale italiano. Non appare, pertanto, necessario alcun intervento normativo nazionale di adeguamento.</p> <p>Quanto, invero, agli elementi costitutivi dell’associazione ex art. 270 <i>bis</i> c.p., oltre al numero minimo di persone (tre), un programma, attuale e concreto, di atti di violenza a fini di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, sia di una struttura organizzativa stabile e permanente che, per quanto rudimentale, presenti un grado di effettività tale da rendere possibile l’attuazione di quel programma (v. tra le altre Cass. n. 25863/2009; Cass. n. 31389/2008; Cass. n. 24994/2006).</p>
<p>TITOLO II: REATI DI TERRORISMO E REATI RICONDUCEBILI A UN GRUPPO TERRORISTICO</p> <p><i>Articolo 3</i> <i>Reati terroristici</i></p> <p>1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché siano considerati reati terroristici gli atti intenzionali di cui al paragrafo 2 definiti reati in base al diritto nazionale che, per la loro natura o per il contesto in cui si situano, possono arrecare grave danno a un paese o a un’organizzazione internazionale, quando sono commessi con uno o più dei seguenti scopi:</p>	<p>Questa norma tipizza gli atti di terrorismo in maniera identica rispetto all’articolo 1(1) della decisione quadro 2002/475/GAI. L’articolo 270 <i>sexies</i> c.p. riprende la definizione di condotte con finalità di terrorismo presente in tale previsione. Il richiamo alle convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia contenuto nell’art. 270 <i>sexies</i> c.p. fa sì che nel novero degli atti di terrorismo rientrino quelli contemplati dal comma 2 dell’articolo 3 della proposta di direttiva, per molti dei quali esiste già, peraltro, una specifica</p>

<p>(a) intimidire gravemente la popolazione;</p> <p>(b) costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto;</p> <p>(c) destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un paese o un'organizzazione internazionale.</p> <p>2. Gli atti intenzionali di cui al paragrafo 1 sono:</p> <p>(a) attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso;</p> <p>(b) attentati all'integrità fisica di una persona;</p> <p>(c) sequestro di persona e cattura di ostaggi;</p> <p>(d) distruzioni di vasta portata di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di proprietà private che possono mettere in pericolo vite umane o causare perdite economiche considerevoli;</p> <p>(e) sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto di merci;</p> <p>(f) fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di armi da fuoco, esplosivi, armi nucleari, biologiche e chimiche, nonché ricerca e sviluppo di armi biologiche e chimiche;</p> <p>(g) rilascio di sostanze pericolose o il cagionare incendi, inondazioni o esplosioni i cui effetti mettano in pericolo vite umane;</p> <p>(h) manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane;</p> <p>(i) minaccia di commettere uno degli atti elencati alle lettere da a) a h).</p>	<p>tipizzazione nel codice penale (v. per esempio gli articoli 280 - <i>Attentato per finalità terroristiche o di eversione</i>, 280 bis - <i>Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi</i>, 289 bis - <i>Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione</i>).</p> <p>Non appare, pertanto, necessario alcun intervento normativo nazionale di adeguamento.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 4</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Reati riconducibili a un gruppo terroristico</i></p> <p>Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i seguenti atti, se intenzionali, configurino reato:</p> <p>(a) direzione di un gruppo terroristico;</p> <p>(b) partecipazione alle attività di un gruppo</p>	<p>Questa norma contiene la medesima definizione di reato riconducibile ad un gruppo terroristico già presente nell'articolo 2(2) della decisione quadro 2002/475/GAI. Nell'ordinamento italiano, l'art. 270 bis c.p. prevede espressamente come condotte punibili la promozione, costituzione,</p>

<p>terroristico, anche fornendogli informazioni o mezzi materiali, ovvero tramite qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose del gruppo terroristico.</p>	<p>organizzazione, direzione o finanziamento di un'associazione terroristica, nonché la partecipazione alla stessa. La partecipazione nei reati associativi è una condotta a forma libera, che però - secondo la giurisprudenza nazionale delineatasi - deve essere suscettibile di consentire al gruppo criminale di raggiungere le proprie finalità. Analoga condotta a forma libera pare prevedere l'articolo 4 della proposta di direttiva, che richiede come presupposto di punibilità la consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose dell'organizzazione terroristica.</p> <p>Alla luce di tali elementi, non appare necessario alcun intervento normativo nazionale di adeguamento.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO III: REATI CONNESSI AD ATTIVITÀ TERRORISTICHE</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 5</i> <i>Pubblica provocazione a commettere un reato di terrorismo</i></p> <p>Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che costituisca reato, se compiuta intenzionalmente, la diffusione o qualunque altra forma di pubblica divulgazione di un messaggio con l'intento di incitare alla commissione di uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) ad h), se tale comportamento, a prescindere dal fatto che inciti direttamente a compiere reati di terrorismo, crei il pericolo che uno o più di tali reati possano essere commessi.</p>	<p>Questa norma contiene la medesima definizione del delitto di pubblica provocazione a commettere un reato di terrorismo già contenuta nell'articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI, così come modificato dalla decisione quadro 2008/919/GAI. Affinché sussista la fattispecie di reato è indispensabile: 1) la diffusione o qualunque altra forma di pubblica divulgazione di un messaggio; 2) una specifica volontà diretta ad incitare alla perpetrazione di un reato terroristico, unitamente all'intenzionalità ed illegalità della provocazione; 3) il risultato della condotta deve essere quello di generare il pericolo che il reato terroristico venga commesso.</p> <p>Nell'ordinamento italiano, gli articoli 302 e 414 del codice penale puniscono rispettivamente l'istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità internazionale e interna dello Stato e l'istigazione a delinquere, che è aggravata qualora riguardi delitti di terrorismo e non trovi applicazione l'articolo 302 c.p. (che si pone, pertanto, in rapporto di specialità rispetto all'articolo 414 c.p.). Entrambe le norme sono state recentemente modificate dalla Legge n. 43/2015 al fine di introdurre un'aggravante ove il fatto sia commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Ad avviso della Commissione europea, durante i lavori, l'articolo 302 c.p. - nella misura in cui richiede che vi sia stata istigazione e non</p>

	<p>preveda come sufficiente il mero "intento di istigare" - coprirebbe la pubblica provocazione diretta, ma non anche quella indiretta.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 6</i> <i>Reclutamento a fini terroristici</i></p> <p>Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che costituisca reato, se compiuto intenzionalmente, l'atto di sollecitare un'altra persona a commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) ad h) e all'articolo 4.</p>	<p>Questa norma contiene la medesima definizione del reato di reclutamento a fini terroristici già contenuta nell'articolo 3(1)(b) della decisione quadro 2002/475/GAI, così come modificato dalla decisione quadro 2008/919/GAI. Nell'ordinamento italiano il reato è punito dal primo comma dell'articolo 270 <i>quater</i> c.p. – <i>Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale</i>. Ad avviso della Commissione europea, durante i lavori, tale articolo avrebbe una portata più limitata rispetto alla fattispecie tipizzata dalla normativa UE, poiché l'arruolamento è penalmente rilevante solo con riferimento al compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali e non con riferimento a tutte le condotte individuate quali reati terroristici o reati riconducibili a un gruppo terroristico dagli articoli 3 e 4 della proposta di direttiva.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 7</i> <i>Atto di impartire un addestramento a fini terroristici</i></p> <p>Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che costituisca reato, se compiuto intenzionalmente, l'atto di impartire istruzioni per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altre tecniche o metodi specifici al fine di commettere o contribuire a commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) ad h), nella consapevolezza che le competenze trasmesse sono destinate ad essere utilizzate a tale scopo.</p>	<p>Questa norma contiene la medesima definizione del reato di addestramento a fini terroristici già contenuta nell'articolo 3(1)(c) della decisione quadro 2002/475/GAI, così come modificato dalla decisione quadro 2008/919/GAI.</p> <p>Nell'ordinamento italiano il reato è punito dal primo comma dell'art. 270 <i>quinquies</i> c.p. – <i>Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale</i>, di recente modificato dalla Legge n. 43/2015 al fine di introdurre un'aggravante nel caso in cui il fatto di chi addestra o istruisce sia commesso attraverso strumenti informatici e telematici. Ad avviso della Commissione europea, durante i lavori, conformemente a quanto sostenuto con riferimento al reato di reclutamento, l'articolo 270 <i>quinquies</i> c.p. avrebbe una portata più limitata rispetto alla fattispecie tipizzata dalla normativa UE, poiché l'addestramento è penalmente rilevante solo con riferimento al compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali e non con riferimento a tutte le condotte individuate quali reati terroristici dall'articolo 3 della proposta</p>

<p style="text-align: center;"><i>Articolo 8</i> <i>Atto di ricevere un addestramento a fini terroristici</i></p> <p>Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che costituisca reato, se compiuto intenzionalmente, l'atto di ricevere istruzioni da un'altra persona per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altre tecniche o metodi specifici al fine di commettere o di contribuire alla commissione di uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) ad h).</p>	<p>di direttiva.</p> <p>Questa norma introduce nella legislazione UE la criminalizzazione dell'addestramento passivo. Il testo proposto riprende il contenuto dell'articolo 3 del Protocollo addizionale del Consiglio d'Europa (CETS.217), ad eccezione dell'inciso dello strumento CoE che include nella definizione di "istruzioni" ricevute, il procurarsi <i>know-how</i> e capacità di realizzazione pratica ("<i>obtaining knowledge or practical skills</i>"). Nell'ordinamento nazionale il reato di addestramento passivo è punito dall'articolo 270 <i>quinquies</i> c.p. anche nelle forme dell'auto-addestramento (che non viene, invece, criminalizzato nella proposta di direttiva). Anche in questo caso l'articolo 270 <i>quinquies</i> c.p. apparirebbe avere una portata più limitata rispetto alla fattispecie tipizzata dalla normativa UE, poiché l'addestramento passivo è penalmente rilevante solo ove le istruzioni vengano acquisite con riferimento al compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali e non con riferimento a tutte le condotte individuate quali reati terroristici dall'articolo 3 della proposta di direttiva.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 9</i> <i>Viaggi all'estero a fini terroristici</i></p> <p>Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che costituisca reato, se compiuto intenzionalmente, l'atto di recarsi in un altro paese al fine di commettere o contribuire a commettere un reato terroristico di cui all'articolo 3, la partecipazione alle attività di un gruppo terroristico di cui all'articolo 4 o l'atto di impartire o ricevere un addestramento a fini terroristici di cui agli articoli 7 e 8.</p>	<p>Questa norma introduce nella legislazione UE la criminalizzazione del viaggio con finalità di terrorismo, ampliando la sfera di punibilità prevista dal paragrafo 6 della risoluzione ONU 2178 (2014) e dall'articolo 4 del Protocollo addizionale del Consiglio d'Europa (CETS.217). Il testo proposto dalla Commissione criminalizza, invero, non solo il viaggio verso uno Stato diverso da quello di nazionalità o residenza del soggetto, come previsto dai due strumenti ONU e CoE sopra menzionati, ma tutti i viaggi con finalità di terrorismo verso un altro Paese, sia esso uno Stato terzo o uno Stato UE, ivi compreso il viaggio verso il Paese di nazionalità o residenza dell'autore del reato. Tale disposizione compie un significativo passo avanti nella legislazione internazionale in materia, poiché consente di perseguire penalmente il viaggio con finalità di terrorismo compiuto dai cosiddetti "<i>returnees</i>" (combattenti di ritorno), i quali costituiscono una delle principali minacce alla sicurezza dei cittadini UE.</p>

	<p>Perplessità desta, invece, la criminalizzazione del viaggio compiuto al fine di partecipare alle attività di un gruppo terroristico, come concetto distinto rispetto al viaggio compiuto al fine di commettere o contribuire a commettere un reato terroristico. Se un soggetto viaggia dopo essersi già associato ad un gruppo terroristico o essere già stato reclutato, il viaggio diventa una condotta da inquadrate e perseguire ai sensi degli articoli che puniscono l'associazione terroristica o il reclutamento (attivo o passivo). Se un soggetto viaggia, invece, al di fuori dei casi previsti da tali norme, non si vede quale sia la differenza tra viaggiare per commettere una condotta con finalità di terrorismo e quella di viaggiare per partecipare alle attività di un gruppo terroristico. In tale direzione sembra, peraltro, condurre il dettato dell'articolo 270 <i>quater</i>.1 c.p., che prevede la punibilità dell'organizzazione del viaggio all'estero con finalità di terrorismo "fuori dai casi di cui agli artt. 270 bis e 270 <i>quater</i> c.p.", quando il viaggio sia finalizzato "al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270 <i>sexies</i>".</p> <p>Nell'ordinamento italiano non esiste allo stato una norma specifica di criminalizzazione del viaggio con finalità di terrorismo.</p> <p>Vedi, comunque, sul punto il passaggio della relazione illustrativa del decreto legge n. 7/2015, anche riportata nella relazione ex articolo 6, comma 4, legge n. 234/2012 cui la presente tabella è allegata.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 10</i> <i>Organizzazione o agevolazione di viaggi all'estero a fini terroristici</i></p> <p>Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che costituiscano reato, se compiuti intenzionalmente, tutti gli atti connessi all'organizzazione o agevolazione per assistere una persona che si reca all'estero a fini terroristici, come definito all'articolo 9, nella consapevolezza che l'assistenza è prestata a tal fine.</p>	<p>Questa norma introduce nella legislazione UE la criminalizzazione dell'organizzazione o agevolazione del viaggio all'estero con finalità di terrorismo. Il testo proposto riprende il contenuto dell'articolo 6 del Protocollo addizionale del Consiglio d'Europa (CETS.217). Nell'ordinamento italiano il reato è previsto e punito dall'art. 270 <i>quater</i>.1 c.p. - <i>Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo</i>, che appare sostanzialmente in linea con il testo proposto dalla Commissione, anche se possono rilevarsi le seguenti differenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il testo proposto dalla Commissione prevede la criminalizzazione di "ogni atto di organizzazione o agevolazione che <u>assista una persona nel recarsi all'estero a</u>

	<p><u>fini terroristici</u>” (conformemente a quanto previsto dal Protocollo addizionale CoE), laddove la norma italiana si riferisce all’<i>“organizzazione o propaganda di viaggi in territorio estero”</i> (si tralascia, per il momento, la condotta di finanziamento del viaggio che verrà trattata nel commento all’articolo 11 della proposta);</p> <ul style="list-style-type: none"> - il testo proposto dalla Commissione sembra riferirsi all’organizzazione o agevolazione del viaggio altrui, laddove la norma italiana potrebbe leggersi anche nel senso dell’organizzazione e finanziamento del viaggio proprio. - l’art. 270 <i>quater</i>.1 c.p. si applica <i>“fuori dai casi di cui agli artt. 270 bis e 270 quater c.p.”</i>, laddove il testo proposto dalla Commissione prevede espressamente la punibilità dell’organizzazione o agevolazione del viaggio compiuto al fine di partecipare alle attività di un gruppo terroristico. - il testo proposto dalla Commissione prevede la punibilità dell’organizzazione o agevolazione del viaggio finalizzato ad addestrare o essere addestrato a fini terroristici. Si rileva che l’articolo 270 <i>quinqies</i> c.p. (che punisce l’addestramento attivo e passivo) non è incluso tra i casi di esclusione dell’applicazione dell’articolo 270 <i>quater</i>.1, come invece è previsto per gli articoli 270 <i>bis</i> e 270 <i>quater</i>.
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 11</i> <i>Finanziamento del terrorismo</i></p> <p>Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che costituisca reato, se compiuto intenzionalmente, il fatto di fornire o raccogliere capitali, in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, con l’intenzione che tali capitali siano utilizzati, o sapendo che saranno destinati ad essere utilizzati, in tutto o in parte, per commettere uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 10 e da 12 a 14 o all’articolo 16.</p>	<p>La decisione quadro 2002/475/GAI attualmente criminalizza il finanziamento del terrorismo soltanto nella misura in cui esso sia destinato ad un’organizzazione terroristica (art. 2(2)(b)), ma non anche al compimento di un atto di terrorismo o di altro reato connesso ad attività terroristiche quale il reclutamento, l’addestramento o il viaggio all’estero a fini terroristici. La nuova norma proposta dalla Commissione contiene una definizione di <i>“finanziamento del terrorismo”</i> che richiama pedissequamente quella contenuta nell’articolo 1(5) della Direttiva 2015/849/EU relativa alla prevenzione dell’uso del sistema</p>

	<p>finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Essa appare anche in linea con la criminalizzazione del finanziamento del viaggio con finalità di terrorismo prevista dall'articolo 5 del Protocollo addizionale del Consiglio d'Europa. Occorrerà verificare, nel corso del negoziato, la conformità del testo proposto dalla Commissione con la recentissima risoluzione ONU 2253 del 17 dicembre 2015 (in parte dedicata al finanziamento del terrorismo), nonché con la revisione della nota interpretativa della Raccomandazione n. 5 che verrà probabilmente approvata dal GAFI/FAFT prima dell'adozione della presente direttiva.</p> <p>Con riferimento all'ordinamento interno, il finanziamento dell'associazione terroristica è punito dall'articolo 270 <i>bis</i> c.p., mentre il finanziamento del viaggio con finalità di terrorismo è criminalizzato dall'articolo 270 <i>quater</i>.1 c.p. E' attualmente all'esame del Parlamento il disegno di legge n. AS 2223 (ex C-3303) finalizzato alla ratifica di cinque strumenti internazionali in materia di terrorismo, che prevede l'introduzione nel codice penale dell'articolo 270 <i>quinqies</i>.1, il quale renderà punibile il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo. La norma contenuta nel disegno di legge così recita: "<i>Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni</i>". Essa appare, allo stato, in linea con il testo della proposta di direttiva.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 12</i></p> <p><i>Furto aggravato allo scopo di commettere un reato terroristico</i></p> <p>Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che costituisca reato il furto aggravato commesso intenzionalmente allo scopo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3.</p>	<p>Questa norma contiene la medesima definizione di reato già presente nell'articolo 3(2), alla lettera (d) della decisione quadro 2002/475/GAI, come riformato dalla decisione quadro 2008/919/GAI. La sussistenza nell'ordinamento italiano dell'aggravante di cui all'articolo 1 Legge n. 15/1980 appare porre il sistema normativo interno</p>

	in linea con le previsioni della proposta di direttiva.
<p><i>Articolo 13</i> <i>Estorsione allo scopo di commettere un reato terroristico</i></p> <p>Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che costituisca reato l'estorsione commessa intenzionalmente allo scopo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3.</p>	<p>Questa norma contiene la medesima definizione di reato già presente nell'articolo 3(2), alla lettera (e) della decisione quadro 2002/475/GAI, come riformato dalla decisione quadro 2008/919/GAI. La sussistenza nell'ordinamento italiano dell'aggravante di cui all'articolo 1 Legge n. 15/1980 appare porre il sistema normativo interno in linea con le previsioni della proposta di direttiva.</p>
<p><i>Articolo 14</i> <i>Produzione di falsi documenti amministrativi allo scopo di commettere un reato terroristico</i></p> <p>Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che costituisca reato, se compiuta intenzionalmente, la produzione di falsi documenti amministrativi allo scopo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) ad h), e all'articolo 4.</p>	<p>Questa norma contiene la medesima definizione di reato già presente nell'articolo 3(2), alla lettera (f) della decisione quadro 2002/475/GAI, come riformato dalla decisione quadro 2008/919/GAI. La sussistenza nell'ordinamento italiano dell'aggravante di cui all'articolo 1 Legge n. 15/1980 appare porre il sistema normativo interno in linea con le previsioni della proposta di direttiva.</p>
<p>TITOLO IV: DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI REATI TERRORISTICI, AI REATI RICONDUCIBILI A UN GRUPPO TERRORISTICO E AI REATI CONNESSI AD ATTIVITÀ TERRORISTICHE</p> <p><i>Articolo 15</i> <i>Connessione con reati terroristici</i></p> <p>Affinché un reato di cui all'articolo 4 e al titolo III sia perseguibile non è necessario che un reato terroristico sia stato effettivamente commesso, né è necessario stabilire un collegamento con un reato terroristico specifico o, nei casi dei reati di cui agli articoli da 9 a 11, con reati specifici connessi ad attività terroristiche.</p>	<p>Disciplina connessione reati: articolo 12 c.p.p.</p>
<p><i>Articolo 16 Concorso, istigazione e tentativo</i></p> <p>1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia reso punibile il concorso in uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 8 e da 11 a 14.</p> <p>2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia resa punibile l'istigazione a compiere uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 14.</p> <p>3. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia reso punibile il tentativo di commettere uno dei reati di cui agli articoli 3, 6, 7,</p>	<p>Articoli 110, 302, 414 e 56 c.p.</p>

<p>9 e da 11 a 14, esclusi la detenzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), e il reato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera i).</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 17</i> <i>Sanzioni applicabili alle persone fisiche</i></p> <p>1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che i reati indicati agli articoli da 3 a 14 e all'articolo 16 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che possono comportare l'estradizione.</p> <p>2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati terroristici di cui all'articolo 3, e quelli elencati all'articolo 16, purché riconducibili a reati terroristici, siano punibili con una reclusione più severa di quella prevista per tali reati dal diritto nazionale in assenza della finalità specifica richiesta a norma dell'articolo 3, salvo qualora le pene previste siano già le pene massime contemplate dal diritto nazionale.</p> <p>3. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati elencati all'articolo 4 siano punibili con una reclusione di durata massima non inferiore a 15 anni per i reati di cui all'articolo 4, lettera a), e non inferiore a 8 anni per i reati di cui all'articolo 4, lettera b). Qualora il reato terroristico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera i), sia commesso da una persona alla direzione di un gruppo terroristico, come indicato all'articolo 4, lettera a), la pena massima non è inferiore a otto anni.</p>	<p>Vedi le pene previste per le fattispecie sopra richiamate.</p> <p>D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 1980.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 18</i> <i>Circostanze attenuanti</i></p> <p>Ogni Stato membro può adottare le misure necessarie affinché le pene di cui all'articolo 17 possano essere ridotte nel caso in cui l'autore del reato:</p> <p>(a) rinunci all'attività terroristica;</p> <p>(b) fornisca alle autorità amministrative o giudiziarie informazioni che esse non avrebbero potuto ottenere diversamente e che sono loro utili per:</p> <p>(1) prevenire o attenuare gli effetti del reato;</p> <p>(2) identificare o consegnare alla giustizia gli altri autori del reato;</p>	<p>Vedi la disciplina della desistenza e del recesso attivo di cui all'articolo 56, terzo e quarto comma, del codice penale.</p> <p>Articolo 16 <i>quinqüies</i> d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (attenuanti in caso di collaborazione).</p>

<p>(3) acquisire elementi di prova;</p> <p>(4) impedire che siano commessi altri reati indicati agli articoli da 3 a 14 e all'articolo 16.</p>		
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 19</i> <i>Responsabilità delle persone giuridiche</i></p> <p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli da 3 a 14 e all'articolo 16 commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, su una delle seguenti basi:</p> <p>(a) un potere di rappresentanza di detta persona giuridica;</p> <p>(b) la facoltà di prendere decisioni per conto della persona giuridica;</p> <p>(c) la facoltà di esercitare il controllo all'interno della persona giuridica.</p> <p>2. Gli Stati membri adottano altresì le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile il compimento di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 14 e all'articolo 16 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.</p> <p>3. La responsabilità delle persone giuridiche prevista dai paragrafi 1 e 2 non esclude l'esercizio dell'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autrici, istigatrici o complici di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 14 e all'articolo 16.</p>	<p>Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 20</i> <i>Sanzioni applicabili alle persone giuridiche</i></p> <p>Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché alla persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 19 siano applicabili sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano ammende penali o non penali e che possano comprendere anche altre sanzioni quali:</p> <p>(a) l'esclusione dal godimento di contributi o sovvenzioni pubblici;</p>	<p>Vedi sopra.</p>	

<p>(b) l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di un'attività commerciale;</p> <p>(c) l'assoggettamento a vigilanza giudiziaria;</p> <p>(d) un provvedimento giudiziario di liquidazione;</p> <p>(e) la chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 21</i> <i>Giurisdizione ed esercizio dell'azione penale</i></p> <p>1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria competenza giurisdizionale per i reati di cui agli articoli da 3 a 14 e all'articolo 16 nei seguenti casi:</p> <p>(a) il reato è commesso, anche solo parzialmente, nel suo territorio;</p> <p>(b) il reato è commesso a bordo di una nave battente bandiera del suo paese o di un aeromobile ivi registrato;</p> <p>(c) l'autore del reato è un suo cittadino o residente;</p> <p>(d) l'autore del reato impartisce ai suoi cittadini o residenti un addestramento a fini terroristici, di cui all'articolo 7;</p> <p>(e) il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel suo territorio;</p> <p>(f) il reato è commesso contro le sue istituzioni o la sua popolazione o contro un'istituzione, un organismo, un ufficio o un'agenzia dell'Unione europea che ha sede nello Stato membro in questione.</p> <p>Ciascuno Stato membro può estendere la sua competenza quando il reato è stato commesso nel territorio di uno Stato membro.</p> <p>2. Se un reato rientra nella giurisdizione di più Stati membri, ciascuno dei quali è legittimato a esercitare l'azione penale in relazione ai medesimi fatti, gli Stati membri in questione collaborano per stabilire quale di essi perseguirà gli autori del reato al fine di accentrare, se possibile, l'azione penale in un unico Stato membro. A tale scopo gli Stati membri possono avvalersi di Eurojust per agevolare la cooperazione tra le rispettive autorità giudiziarie e coordinare le loro azioni. Si tiene conto, in successione, dei seguenti elementi:</p> <p>(a) lo Stato membro è quello nel cui territorio sono stati commessi i reati;</p>	<p>Articoli 4, 6, 7, 8, 9, 10 del codice penale.</p> <p>Vedi disciplina di Eurojust.</p>

<p>(b) lo Stato membro è quello di cui l'autore ha la cittadinanza o in cui è residente;</p> <p>(c) lo Stato membro è quello di origine delle vittime;</p> <p>(d) lo Stato membro è quello nel cui territorio è stato trovato l'autore dei reati.</p> <p>3. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione anche per i reati di cui agli articoli da 3 a 14 e all'articolo 16 se rifiuta di consegnare o di estradare verso un altro Stato membro o un paese terzo una persona indagata o condannata per uno di tali reati.</p> <p>4. Ciascuno Stato membro si adopera affinché sia stabilita la sua giurisdizione nei casi riguardanti un reato di cui agli articoli 4 e 16 commesso anche solo parzialmente nel suo territorio, a prescindere dal luogo in cui il gruppo terroristico è basato o svolge le sue attività criminali.</p> <p>5. Il presente articolo non esclude l'esercizio della giurisdizione penale secondo quanto previsto da uno Stato membro conformemente al diritto nazionale.</p>		
<p>TITOLO V: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE, SOSTEGNO E DIRITTI DELLE VITTIME DEL TERRORISMO</p> <p><i>Articolo 22</i> <i>Protezione e assistenza per le vittime del terrorismo</i></p> <p>1. Gli Stati membri dispongono che le indagini o l'azione penale relative ai reati contemplati dalla presente direttiva non siano subordinate a una denuncia o accusa presentata da una vittima del terrorismo o da una vittima del reato in questione, almeno nei casi in cui i reati siano stati compiuti sul territorio dello Stato membro.</p> <p>2. Gli Stati membri dispongono che siano in funzione i servizi specifici per assistere e sostenere le vittime del terrorismo. Tali servizi devono avere la capacità e la struttura organizzativa necessaria per fornire assistenza e sostegno a tali vittime immediatamente dopo un attentato e, in seguito, per tutto il tempo necessario secondo le esigenze specifiche di ciascuna vittima. I servizi sono riservati, gratuiti e facilmente accessibili a tutte le vittime del terrorismo. Essi comprendono, in particolare:</p>	<p>Si tratta di reati perseguibili d'ufficio e non su istanza di parte.</p> <p>Vedi il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, recante "Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAP".</p>	

<p>(a) sostegno emotivo e psicologico, ad esempio sostegno e consulenza psicologia per il trauma subito;</p> <p>(b) consulenza e informazioni su ogni pertinente questione finanziaria, giuridica o pratica.</p> <p>3. La presente direttiva si applica in aggiunta e fatte salve le misure di cui alla direttiva 2012/29/UE.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 23</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Diritti delle vittime del terrorismo residenti in un altro Stato membro</i></p> <p>1. Gli Stati membri dispongono affinché le rispettive autorità competenti cooperino tra loro per garantire l'accesso alle informazioni da parte delle vittime del terrorismo residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato terroristico. L'accesso alle informazioni deve comprendere, in particolare, le informazioni sui diritti delle vittime, i servizi di sostegno disponibili e i regimi di indennizzo esistenti.</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono a che tutte le vittime del terrorismo abbiano accesso, sul territorio dello Stato membro di residenza, all'assistenza e ai servizi di sostegno di cui all'articolo 22, anche se il reato di terrorismo è stato commesso in un altro Stato membro.</p>	<p>Vedi sopra.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 24</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Sostituzione della decisione quadro 2002/475/GAI sulla lotta al terrorismo</i></p> <p>La decisione quadro 2002/475/GAI è sostituita dalla presente direttiva per gli Stati membri vincolati da quest'ultima, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativi al termine per il recepimento di detta decisione quadro nell'ordinamento nazionale.</p> <p>Per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alla decisione quadro 2002/475/GAI si intendono fatti alla presente direttiva.</p>	<p>Non sono contemplate previsioni da tradurre in disposizioni normative.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 25</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Recepimento</i></p> <p>1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [12 mesi dalla sua adozione]. Essi comunicano immediatamente alla</p>	<p>Non sono contemplate previsioni da tradurre in disposizioni normative.</p>

<p>Commissione il testo di tali disposizioni. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.</p> <p>2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.</p>			
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 26</i> <i>Relazione</i></p> <p>1. Entro [24 mesi dalla scadenza del termine per il recepimento della presente direttiva], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva.</p> <p>2. Entro [48 mesi dalla scadenza del termine per il recepimento della direttiva], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta l'impatto e il valore aggiunto della presente direttiva sulla lotta contro il terrorismo. La Commissione terrà conto delle informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma della decisione 2005/671/GAI del Consiglio.</p>	<p>Non sono contemplate disposizioni normative.</p>	<p>previsioni da tradurre in</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 27</i> <i>Entrata in vigore</i></p> <p>La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>.</p>	<p>Non sono contemplate disposizioni normative.</p>	<p>previsioni da tradurre in</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 28</i> <i>Destinatari</i></p> <p>Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.</p>	<p>Non sono contemplate disposizioni normative.</p>	<p>previsioni da tradurre in</p>	